

E' possibile riconoscere l'indennità di rischio al personale che faccia uso di videoterminali in modo abituale?

In ordine alle condizioni legittimanti il riconoscimento della indennità di cui si tratta, si evidenzia quanto segue:

1. attualmente nessuna clausola contrattuale prevede e disciplina l'indennità per i video terminalisti; in proposito, si deve ricordare che, in base all'art.45, comma 1, ed all'art.2, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001, la definizione e l'erogazione dei trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi; le varie voci che, attualmente, compongono il trattamento economico accessorio del personale sono esclusivamente quelle indicate nell'art.17 del CCNL dell'1.4.1999 e tra queste non è prevista l'indennità di videoterminale;

2. l'art.37 del CCNL del 14.9.2000, invece, demanda alla contrattazione decentrata integrativa l'individuazione delle prestazioni lavorative che, in relazione alle loro caratteristiche contenutistiche, danno titolo alla corresponsione dell'indennità di rischio;

3. l'indennità di rischio (art.37 del CCNL del 14.9.2000) può essere erogata solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale;

4. ciò comporta la necessità di un'attenta e ponderata valutazione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro per verificare se gli stessi sono in grado di fare emergere una situazione di effettiva esposizione del lavoratore a rischi di pregiudizi per la sua salute o per la sua integrità personale; dovrebbe trattarsi, comunque, di situazioni o condizioni che non caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale

, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento economico stipendiale previsto per il suddetto profilo, essendo piuttosto riconducibili alle specifiche

modalità ed alle caratteristiche ambientali in cui le mansioni stesse vengono concretamente espletate;

5. l'uso del computer, oggi, rientra, come ordinario strumento di lavoro, nella normale attività dei dipendenti di tutte le categorie, ivi compresi i dirigenti e, pertanto, non sembra potersi condividere, proprio per la mancanza della causale giustificativa, una decisione nel senso dell'eventuale riconoscimento di un compenso specifico, a titolo di indennità di rischio, per ciò che appare normalità gestionale. A tal fine si evidenzia anche che il vigente CCNL non contempla più alcuna "indennità per videoterminale", pur presente nell'ordinamento pubblico prima della privatizzazione, confermandosi in tal modo la non attualità di tale tipo di compenso per la remunerazione di mansioni rientranti nell'ambito della ordinaria attività lavorativa di tutte le categorie professionali. Anche il richiamo alla legge n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, spesso operato per giustificare l'attribuzione del compenso di cui si tratta, non sembra utile a tale scopo, in quanto anche il legislatore non prevede alcuna forma di tutela economica dei lavoratori interessati all'uso del terminale o del computer, apprestando, invece, solo altre forme di salvaguardia della salute degli stessi.